REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1987

recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine»(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,

considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento ; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione (3) e la modalità di intervento dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (5) ; che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento negli Stati membri o regioni di Stato membro e per le qualità previste dal presente regolamento ;

considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87 ; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'allegato II.

3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.
(6) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	AO, CR, CO
R.f. di Germania	AU, AR
Spagna	AO
Francia	AU, AR, AO, CR, CO
Irlanda	CU, CR, CO
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	AR
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto posteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	310,216	372,259	387,770
AU3	305,954	367,145	382,443
AR2	300,134	360,161	375,168
AR3	295,834	355,001	369,793
AO2	287,735	345,282	359,669
AO3	283,362	340,034	354,203
CU2	299,430	359,316	374,288
CU3	295,317	354,380	369,146
CU4	287,091	344,509	358,864
CR3	295,319	354,383	369,149
CR4	286,734	344,081	358,418
CO3	277,961	333,553	347,451

(1) Coefficiente di conversione 1,20.

(2) Coefficiente di conversione 1,25.